

FALPE

SERRAMENTI - PORTE - TAPPARELLE

GUIDA ALLA CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

FINESTRE NUOVE A METÀ PREZZO?

Approfitta della
cessione del credito!



guida a cura di Giorgio Zappa - edizione aggiornata 2021



FINESTRE NUOVE
A METÀ PREZZO?

ORA È POSSIBILE CEDENDO
IL TUO CREDITO ECOBONUS.

PREMIUM PARTNER

FALPE
SERRAMENTI - PORTE - TAPPARELLE

OKNOPLAST
Le finestre di Design

Offerta subordinata all'accettazione da parte del cessionario finale del credito Ecobonus. Le Condizioni dettagliate dell'offerta sono riportate nell'apposito modulo disponibile presso il Rivenditore.

DETRAZIONI FISCALI APPLICABILI NEL CASO DI ACQUISTO DI PRODOTTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

La detrazione fiscale spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti è stata introdotta dall'art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 che ne delinea l'ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione della detrazione. In particolare, l'art. 1 della legge n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l'ammontare massimo di detrazione spettante.

SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. Tali soggetti, che devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo, sono:

- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice

e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

- detentori (locatari, comodatari) dell'immobile;
- familiari conviventi;
- coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- conviventi di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;
- promissario acquirente.

L'estensione dell'agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

EDIFICI INTERESSATI

L'agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati:

- su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l'accatastamento;
- su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale).

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI o, dal 2012, dell'IMU, ove dovuta.

Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell'immobile.

Gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, **in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile.**

Per impianto termico si intende

"un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria,

indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento in quanto tale intervento dà luogo ad una “nuova costruzione”.

INTERVENTI AGEVOLABILI (SERRAMENTI E INFISSI)

Tra le altre, la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, **riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi.**

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018, limitatamente agli interventi di **sostituzione di serramenti ed infissi**, la detrazione spetta nella misura del **50% delle spese sostenute, per un limite massimo di detrazione ammissibile di € 60.000,00 per unità immobiliare.**

Gli interventi che danno diritto all’agevolazione sono quelli realizzati sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.

Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegue un risparmio energetico, **non è agevolabile la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti, ma viceversa è da ritenersi agevolabile, se a seguito dei lavori, tali indici si riducono ulteriormente.**

Per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi, la detrazione compete per le spese relative ad interventi che determinano:

- un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.

Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:

- relative alle prestazioni professionali, sia se necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia se sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento di risparmio energetico.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U_w) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La detrazione prevista per la sostituzione degli infissi, non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi atteso che, in molti casi, gli stessi coincidono con quelli per i quali è prevista la detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR. In base a quanto stabilito dal decreto citato, non è possibile per lo stesso intervento fruire di entrambe le detrazioni.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico è compatibile con specifici incentivi concessi da Regioni, Province, Comuni. Tuttavia, occorre prima verificare che le norme che regolano questi incentivi non prevedano l'incompatibilità tra le due agevolazioni e, quindi, la non cumulabilità.

Se compatibili, le detrazioni possono comunque essere richieste per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

ECOBONUS: MASSIMALI DI SPESA DETRAIBILI

AGGIORNATI DAL 05 OTTOBRE 2020

Dal 5 ottobre 2020, sono stati introdotti dei massimali di spesa al metro quadro per Serramenti e Schermature solari. Sono stati inoltre aggiornati i valori di trasmittanza termica specifici per ogni Zona Climatica.

DECRETO DEL 05 OTTOBRE 2020

<i>Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali</i>	
Esterno/diffusa	150,00 €/m ²
Interno	80,00 €/m ²
Parete ventilata	200,00 €/m ²
<i>Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi</i>	
Zone climatiche A, B e C	
Serramento	550,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	650,00 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
Serramento	650,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	750,00 €/m ²
<i>Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione</i>	
	230,00 €/m ²



ALLEGATO I

Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore ai sensi dell'Allegato A

Tabella 1 – Spesa specifica onnicomprensiva massima ammissibile della detrazione per tipologia di intervento

Tipologia di intervento	Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica	
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica A, B, C	800,00 €/m ²
Interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) –zona climatica D, E, F	1.000,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture	
Esterno	230,00 €/m ²
Interno	100,00 €/m ²
Copertura ventilata	250,00 €/m ²
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti	
Esterno	120,00 €/m ²
Interno/terreno	150,00 €/m ²
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali	
Esterno/diffusa	150,00 €/m ²
Interno	80,00 €/m ²
Parete ventilata	200,00 €/m ²
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi	
Zone climatiche A, B e C	
Serramento	550,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	650,00 €/m ²
Zone climatiche D, E ed F	
Serramento	650,00 €/m ²
Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)	750,00 €/m ²
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione	
	230,00 €/m ²
Collettori solari	
Scoperti	750,00 €/m ²
Piani vetrati	1.000,00 €/m ²
Sottovuoto e a concentrazione	1.250,00 €/m ²
Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione (*)	
$P_{nom} \leq 35\text{kWt}$	200,00 €/kWt
$P_{nom} > 35\text{kWt}$	180,00 €/kWt

ALLEGATO E

Requisiti degli interventi di isolamento termico

Tabella 1 - Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento	
		Zona climatica A
i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica B	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,27 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,19 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,28 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 0,38 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 0,26 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 0,22 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica B	$\leq 2,60 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica C	$\leq 1,75 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica D	$\leq 1,67 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica E	$\leq 1,30 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	Zona climatica F	$\leq 1,00 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Ai sensi delle norme UNI EN ISO 6946, il calcolo della trasmittanza delle strutture opache non include il contributo dei ponti termici.

DOCUMENTI CHE IL CLIENTE CONSEGNA A FALPE AL MOMENTO DELL'ORDINE

Il CLIENTE che desidera beneficiare della cessione del credito/sconto in fattura, al momento dell'ordine dovrà presentare a FALPE la seguente documentazione:

1. Ricevuta del bonifico “parlante” del totale scontato della fattura;
2. Copia fotostatica firmata del documento d'identità del soggetto che cede il credito d'imposta;
3. Copia fotostatica del Codice Fiscale del soggetto che cede il credito d'imposta;
4. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, una Visura della Camera di Commercio della società che cede il credito d'imposta con il documento d'identità firmato del legale rappresentante;
5. Visura catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;
6. Autorizzazione del proprietario dell'immobile ad effettuare l'intervento nel caso in cui il beneficiario della detrazione sia soggetto diverso dal proprietario;
7. Modulo dell'Agenzia dell'Entrate per la cessione del credito firmato dal Cliente, che il Rivenditore avrà debitamente compilato insieme al Cliente;
8. Delega alla società DELOITTE per comunicare la cessione del credito all'Agenzia delle Entrate;
9. Delega a FALPE ad effettuare la comunicazione all'ENEA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il **CLIENTE** dovrà effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti (*i.e.* bonifico “parlante”):

- 1) la causale del versamento: "Detr. IRPEF ex art. 1 L. n. 296/2006, ex art. 1 L. 244/2007, ex art. 14 D.L. n. 63/13 s.m.i.";
- 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- 3) il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario del bonifico (FALPE).
- 4) il numero della fattura

FINANZIAMENTO

Il contribuente potrà fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a condizione che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta e sempreché il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l'anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione.

PREVISIONI DA APPLICARE ALL'OFFERTA

- 1) FALPE non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui, pur avendo usato la dovuta diligenza ed essendosi comportato secondo le regole della buona fede e della correttezza, al Cliente non venissero riconosciute le detrazioni fiscali richieste, a causa di interpretazioni o applicazioni restrittive della disciplina normativa, o di intervenute modifiche legislative, o per qualsiasi altra causa non riconducibile a FALPE .
- 2) L'efficacia della cessione del credito d'imposta dal Cliente a FALPE è condizionata al buon fine della successiva cessione del medesimo credito dal FALPE al suo cessionario.

- 3) Nel caso in cui per qualsiasi motivo non dovesse andare a buon fine la cessione del credito d'imposta da FALPE al suo cessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui la cessione venisse ritenuta inefficace e/o invalida e/o irregolare da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ovvero in caso di mancata accettazione della cessione del credito da parte del cessionario, il Cliente sarà tenuto a versare a FALPE la quota parte del prezzo di vendita corrispondente alla detrazione fiscale (*infra* e per brevità la "Quota Residua"), entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della Quota Residua.
- 4) Decorso il suddetto termine, l'importo dovuto dal Cliente verrà aumentato degli interessi al tasso legale dalla debenza al saldo.
- 5) La cessione del credito d'imposta/contributo sotto forma di sconto in fattura si riterrà perfezionata al momento del completamento della procedura secondo le modalità indicate dall'Agenzia dell'Entrate, e solo da tale momento potrà procedersi con la fornitura dei prodotti oggetto dell'offerta.
- 6) FALPE non potrà essere ritenuto responsabile in caso di mancato buon fine della cessione, a qualsiasi causa dovuta. In particolare FALPE non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui la cessione non dovesse perfezionarsi a causa della modificazione e/o differente interpretazione della vigente normativa o a causa della mancata accettazione della cessione da parte del suo fornitore-cessionario.
- 7) Il Foro competente in caso di controversie tra FALPE e il Cliente è quello indicato nelle condizioni generali di contratto applicate da FALPE.

Il Cliente dichiara di aver attentamente preso visione e compreso per intero e in ogni dettaglio il presente documento e di accettarne integralmente il contenuto.



Centralino: 031 641325
info@falpe.it - www.falpe.it
casafalpe.it

SEGUICI SU:

